

LXX.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Di Negro Orazio — Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera dei Deputati — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'estensione della sovrimposta di guerra a tutte le province del Regno — Osservazioni dei Senatori Martinengo e Corrales — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Discussione sullo schema di legge per il riordinamento delle Camere di Commercio — Accettazione dal Ministro di Agricoltura e Commercio del controprogetto dell'Ufficio Centrale — Adozione degli articoli 1 e 2 colle varianti proposte a quest'ultimo dal Ministero e dal Senatore Di Pollone — Appunti del Senatore di Pollone sull'inciso 31 dell'articolo 2 combattuti dal Ministro d'Agricoltura e Commercio e dal Senatore Farina (Relatore) — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Osservazione del Senatore Arnulfo sull'articolo 5 — Risposta del Senatore Farina (Relatore) — Adozione degli articoli 5 e 6 e dell'emendamento all'articolo 7 proposto dal Senatore Arnulfo ed assentito dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, nonchè degli articoli 7 al 10 — Considerazione del Senatore di Pollone sull'articolo 11 e risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio e del Senatore Farina — Emendamenti al mentovato articolo 11 dei Senatori Amari e Giovannola — Parlano sul medesimo i Senatori Alferi, Arrirabene, Di Pollone, Paleocapa e Jacquemoud — Adozione del sotto emendamento del Senatore Castelli e degli articoli 11 al 15 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Di Pollone sull'art 16, forniti dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Proposta del Senatore Bellelli in ordine all'articolo 15 combattuta dal Ministero — Adozione degli articoli dal 16 al 21 — Adozione dell'emendamento del Senatore Di Pollone all'articolo 22 e degli articoli 22 al 27 — Approvazione della variante proposta all'articolo 28 dal Senatore Castelli e degli articoli 28 e 29.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

**Presidente.** Pregho il Senatore Arnulfo di dar lettura del sunto di una petizione.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3035. Gaetano Rusconi di Milano porge reclami contro il Ministero dell'Interno, perchè ricusò di accordargli un impiego e si rivolge al Senato onde ottenerlo per sua intercessione.

**Presidente.** Essendo presente il signor marchese Orazio Di Negro, i cui titoli furono già verificati, prego

i signori Senatori Orso Serra ed ammiraglio Serra di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Orazio Di Negro presta giuramento nella formola consueta).

Il signor Presidente della Camera dei Deputati scrive in data del 29 novembre ultimo:

« Il Presidente della Camera dei Deputati anche a nome dei suoi colleghi ha l'onore di pregare l'E. V. ed i signori componenti codesto ramo del Parlamento di compiacersi d'intervenire al convegno dei signori Deputati che avrà luogo nelle sale al piano terreno dell'ala destra del Palazzo Carignano, giovedì prossimo, 5 dicembre alle ore 8 di sera. »

Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fatti.

1. Dal signor dottore Giovanni Roggero, chirurgo del Penitenziario di Alessandria, di alcune copie del suo

libro intitolato: *Notizie sanitarie del Penitenziario di Alessandria*;

2. Dal signor Senatore Martinengo di 3 copie di una *Memoria sul traforo del Ceniso*, scritta dal signor G. B. Piatti;

3. Dal signor Sacchi da Napoli di alcune copie di un suo lavoro *sulle finanze delle province meridionali*;

4. Dal signor cav. professore Bonaini di Firenze di due esemplari dei suoi *Studii sugli archivi dell'Emilia*, e di n. 100 copie di uno scritto del cavaliere avvocato Leopoldo Galeotti, deputato al Parlamento, concernente la *Istituzione del R. Archivio Centrale di Stato di Firenze*;

5. Dalla Deputazione provinciale di Como di due esemplari della *deliberazione presa da quel Consiglio provinciale intorno all'acquisto dei cimeli scientifici di Alessandro Volta*.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ESTENSIONE  
DELLA SOVRAIMPOSTA DI GUERRA  
A TUTTE LE PROVINCE DEL REGNO.

(V. atti del Senato N. 92).

**Presidente.** L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio; ma siccome nella tornata precedente il Senato aveva permesso che venisse posto all'ordine del giorno d'oggi anche quell'altro progetto che fosse in pronto, perciò, trovandosi già da due giorni distribuito ai signori Senatori il progetto di legge per l'estensione a tutte le province del Regno della sovraimposta del decimo di guerra, domando al Senato se assente a che sia quest'ultimo portato in discussione prima dell'altro siccome più breve e di opportunità più stringente.

Se non vi è opposizione darò lettura degli articoli del progetto relativo alla sovraimposta del decimo di guerra (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Con questa legge, che si dice motivata per l'unificazione d'imposta, vedo esclusa nelle province meridionali la tassa sul sale.

Sento dalla relazione dell'ufficio centrale che il signor Ministro nell'altro ramo del Parlamento avrebbe fatta dichiarazione che si stia da lui studiando il modo di cambiamento anche di questa imposta sul sale per il resto delle province, che non verrebbero ad essere così paritate, ma all'incontro in modo diverso trattate; poichè noi sappiamo che la Lombardia, le antiche province e l'Emilia pagano questa tassa del decimo di guerra sopra il sale, e la pagano già da due anni.

Ora io domando se realmente stia in fatto che questa

modificazione venga studiata e sia prossima la presentazione della relativa legge?

Aggiungerò ancora, che, in altra occasione in questo recinto ho avuto l'onore di far presente, che la Toscana non paga altrimenti tasse sopra la produzione delle polveri da caccia, le quali si vendono e si fabbricano liberamente; e per conseguenza anche questo titolo d'entrata non subirebbe aumento nella Toscana; per cui ne verrebbe un nuovo punto di dissomiglianza di trattamento tra le diverse province componenti l'attuale nostro regno.

Domando quindi se anche su questo proposito il signor Ministro ha in pronto un progetto di legge, ovvero ha in pensiero di prendere questo oggetto in esame.

Senatore **Correale**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Correale ha la parola.

Senatore **Correale**. Io avrei qualche cosa a dire sulla tassa prediale.

Per parificare questa tassa in tutto lo Stato italiano bisognerebbe si badasse a diminuire la fondiaria di Napoli, giacchè noi napoletani paghiamo non secondo il metodo del resto d'Italia. Noi paghiamo niente menò che il cinque per cento sugli stabili, ed oltre ciò nella città di Napoli si paga due volte il tre per cento; vale a dire il sei.

Vede il Senato che si tratta di un'imposta molto onerosa, e quindi se non si operasse tale diminuzione non si verrebbe a raggiungere lo scopo di parificare ed unificare le tasse in tutto il Regno italiano.

Dunque volendo equiparare, o non si dovrebbe ammettere questo decimo sui fondi prediali napoletani, oppure si dovrebbe diminuire la tassa sopra gli stabili napoletani, giacchè essa è il quinto dell'imponibile.

Queste sono le osservazioni che io intendeva sottoporre al Senato.

**Presidente**. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Il progetto di legge di cui oggi si tratta è una legge di guerra chiamata sopratassa.

Come sopratassa bisognava che esistesse la materia imponibile, vale a dire esistesse già una tassa nei varii paesi su cui porre una sopratassa; dove questa non esiste, la sopratassa non può essere applicabile.

Circa l'equiparazione dell'imposta, specialmente per ciò che riguarda i generi di privativa, dirò, che il Ministero fra pochi giorni presenterà un progetto di legge per equiparare la tariffa riguardo ai medesimi.

Oggi parlare di differenza fra una provincia e l'altra darebbe luogo ad una lunghissima discussione. poichè le differenze fra provincia e provincia sono infinite: in Toscana non vi è una tassa nè privativa per le polveri da sparo, in Napoli non vi sono tasse personali, infino le varie province d'Italia, come erano divise le une dalle altre, così avevano tasse speciali per le quali occorre tutto lo studio del Ministro delle Finanze per ve-

nire gradatamente a sottoporre tutte quelle province alle medesime condizioni.

Riguardo alle province napoletane a cui la Camera Elettiva ha creduto, per ragioni infinito che non starò qui a discorrere, di non estendere la soprata di guerra sui diritti per la vendita del sale, farò osservare, che il prezzo del sale in quella provincia è di L. 28 e 60 il quintale, e che quindi la differenza con quello delle altre province è piccola, non pagandosi che L. 30 il quintale, tranne però l'Umbria e le Marche, dove, non so per qual ragione o politica o economica, fu questo prezzo ridotto a 24 lire il quintale.

Debbo poi avvertire che la differenza che passa fra 28 franchi e 60 centesimi che pagano le province napoletane e i 30 che pagano le altre province, tranne sempre l'Umbria e le Marche, è più questione di equiparazione di moneta che d'altro.

In ordine poi alle polveri da sparare di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Martinengo, dirò essere necessario uno studio speciale, perchè può nascere il dubbio se convenga togliere la privativa od estenderla; ed a questo proposito non posso fin d'ora esporre la mia opinione, in quantochè mi occorrono ancora alcuni dati statistici che vado raccogliendo nelle varie parti del Regno.

A quanto finalmente faceva presente l'onorevole Senatore Corrales, che, cioè, la tassa fondiaria è a Napoli soverchiamente gravosa, rispetto alle altre province e che per conseguenza dovrebbe nel caso di applicazione della sovrimposta del decimo di guerra, essere presa in considerazione, dirò che se si facesse luogo alla sua domanda, la dovrebbe essere estesa a tutte le altre tasse vigenti nelle altre province e che non lo sono nel regno di Napoli.

Ma non mi pare oggi opportuno di trattare l'equiparazione di tutte queste speciali imposte.

Io credo che la sovrimposta del decimo di guerra è una necessità nelle condizioni presenti, e che anzichè aumentare le differenze che passano fra provincia e provincia comincia invece a diminuirle; ed è sotto questo aspetto che insisto perchè voglia il Senato compiacersi di dare la sua approvazione alla presente legge.

**Presidente.** Se nessuno domanda la parola interogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Leggo l'art. 1.

« Art. 1. L'aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra, stabilito nelle antiche province con la legge del 5 luglio 1859, sarà dal primo gennaio 1862 applicato nelle province del Regno, alle quali non è ancora esteso sulle seguenti imposte:

« 1. Contribuzione prediale che si riscuote a pro dello Stato;

« 2. Imposta personale o di famiglia;

« 3. Imposta sull'industria, sul commercio, sulle professioni liberali;

« 4. Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di mano morta;

« 5. Dazi di dogana, meno il diritto di spedizione sugli oli;

« 6. Diritti per la vendita delle polveri da caccia e da mina;

« 7. Tasse d'insinuazione, di registro, di successione e di emolumento giudiziario così fisse come proporzionali;

« 8. Prezzo della carta bollata e diritti che si pagano per la apposizione del bollo straordinario o del visto per bollo;

« 9. Diritti d'ipoteca per le iscrizioni e le trascrizioni, qualunque sia la data dei titoli. »

(Approvato).

« Art. 2. Alla ritenzione di due decimi sulla vincite al lotto, stabilita coll'articolo 5 della legge 5 luglio 1859; sarà dal 1 gennaio 1862 sostituito ed applicato in tutte le province del Regno l'aumento di un ventesimo sopra ogni giocata. »

« Nell'applicare questo aumento, per ogni frazione di mezzo centesimo o più sarà pagato il centesimo intero; ogni frazione minore di mezzo centesimo sarà trascurata. »

« Fino a che nelle province meridionali non sarà messa in circolazione la moneta decimale, le giocate, nelle quali il ventesimo sarebbe inferiore al mezzo grano, sono sottoposte a un mezzo grano intero. Per le altre giocate, le frazioni del ventesimo, pari a mezzo grano o inferiori, saranno calcolate per mezzo grano: le frazioni maggiori saranno calcolate per un grano. »

« Il ventesimo in Toscana è sostituito alla soprata, già ivi esistente sulla giocata, e di centesimi cinque e sessanta parti di centesimo. »

(Approvato).

« Art. 3. Sulla sovrimposta di guerra non sarà corrisposto alcun aggio ai contabili nè ai distributori della carta bollata. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 87

Voti favorevoli . . . . . 84

Voti contrari . . . . . 3

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER IL RIORDINAMENTO  
DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

(V. atti del Senato N. 28).

**Presidente.** Si passa ora alla discussione del progetto di legge pel riordinamento delle Camere di Commercio.

L'ufficio centrale avendo modificato in varie parti il

progetto ministeriale ha quindi steso un nuovo testo del progetto di legge in conformità delle introdotte modificazioni.

Prego perciò anzitutto il signor Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio a voler dire se intende che la discussione abbia luogo sul testo del progetto modificato ovvero sul testo ministeriale.

**Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio.** Le modificazioni ebbero luogo dietro accordo al quale gentilmente si prestò l'ufficio centrale col ministro, il quale avea comunicato le sue idee con lettera del 9 novembre scorso al signor Presidente del Senato. Per conseguenza in generale il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio accetta il nuovo testo sostituito dall'ufficio centrale a quello che era già stato presentato dal suo onorevole predecessore il Senatore Naloli. Soltanto si riserva di fare qualche osservazione sopra un'alinea d'un articolo e sopra due alinea di un altro, che si riferiscono ad una questione nella quale non fu possibile al Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio concordarsi coll'ufficio centrale; perchè vi era anche in questa l'interesse del Ministro delle Finanze che trovavasi presente e potrà perciò spiegare le sue idee in proposito.

**Presidente.** In seguito alla dichiarazione del signor Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio, metto in discussione il testo del progetto dell'ufficio centrale.

Interrogo il Senato se intende, come si è praticato altra volta, dispensare il Presidente dal dar lettura preliminare dell'intero testo del progetto.

Voci. Sì, sì.

**Presidente.** Non essendovi osservazioni in contrario io apro la discussione generale.

Non domandandosi la parola, passo alla lettura dei singoli articoli:

#### CAPO I.

##### *Istituzione ed attribuzioni delle Camere di commercio ed arti.*

« Art. 1. Sono istituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti per rappresentare presso il Governo, e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

« La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera ed il numero de' suoi componenti saranno fissati con decreto reale. »

(Approvato).

« Art. 2. Le Camere di commercio ed arti:

« A. Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture; gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;

« B. Annualmente ragguaglieranno il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio di tutti i particolari

che concernono lo stato del commercio e delle arti del loro distretto;

« C. Compileranno per l'uso dei Tribunali il ruolo dei periti per le materie commerciali;

« D. Avranno nella loro dipendenza le Borse di commercio e ne faranno le spese;

« E. Eserciteranno rispetto agli agenti di cambio, mediatori o periti le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che reggono l'esercizio di essi;

« F. Formeranno, in quanto occorra, la lista degli eleggibili a giudici del tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun giudice da nominare dal Re;

« G. Terranno un registro nel quale noteranno mensilmente gli estratti, le registrazioni ed affissioni che i commercianti e le società commerciali devono far praticare presso il tribunale di commercio a mente delle vigenti leggi, ed avranno ad esse gli opportuni riguardi sia per la pronta surrogazione degli esclusi ed uscenti di carica a mente dell'art. 30, come per l'adempimento delle altre incombenze demandate a questo proposito alle Camere dalla presente legge;

« H. Potranno stabilire e dirigere gli Uffici per la stagionatura ed il saggio delle arte;

« I. Daranno al Ministero ed alle altre autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza;

« L. Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo, della provincia o del municipio all'istituzione e mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate all'industria ed al commercio;

« M. Potranno convocare annualmente in assemblea generale, che non dovrà durare più di due giorni, tutti gli elettori del distretto della Camera per l'esame di una o più questioni d'interesse commerciale ed industriale da fissarsi e pubblicarsi in apposito ordine del giorno. »

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Sovra l'alinea G di quest'articolo io mi riservava di fare una osservazione di ben lieve momento.

Nel progetto del Ministero non era stata proposta la disposizione contenuta nel suddetto inciso G, non si dava alle Camere di Commercio l'obbligo di tenere il registro di cui è parola.

La ragione, Signori, era la seguente:

Senza dubbio, alle Camere di Commercio importa molto di avere la conoscenza delle condizioni in cui si possono trovare non solamente i commercianti, ma anche le società commerciali, appunto perchè la capacità di molti commercianti e l'eleggibilità dei gerenti delle società commerciali dipendono dalle condizioni in cui si trovano.

Queste condizioni restano dimostrate dagli atti, dalle dichiarazioni che si fanno e che si conservano presso la segreteria dei Tribunali di commercio, in conseguenza l'ufficio centrale ebbe l'idea provvida di volere che un registro si tenesse dalle Camere di Commercio in cui si potessero riportare tali atti, tali dichiarazioni, onde avessero continuamente sotto gli occhi le condizioni di capacità, d'eleggibilità in cui si possono trovare i commercianti che sono sotto la loro giurisdizione.

Il Ministero all'epoca in cui fece la proposta di legge si riferiva a questo riguardo alla notorietà che avrebbero potuto avere i membri delle Camere di Commercio; notorietà la quale è necessaria e dalla quale non va dispensata la Camera di Commercio per effetto di questo registro, mentre l'ufficio centrale ebbe ad avvertire saggiamente che non potevano le Camere di Commercio andare quotidianamente a rilevare la registrazione, gli affissi, gli estratti che si fanno nei registri dei Tribunali di commercio ed in conseguenza stabili che quest'obbligo fosse mensile.

Egli è quindi di mese in mese che si deve formare il registro delle Camere di Commercio, ritraendo dai registri del Tribunale di commercio le dichiarazioni, gli affissi, gli atti che riguardano la capacità personale e la condizione dei commercianti.

Così per tutto l'intervallo di tempo che passa tra l'una o l'altra verificaione o registrazione in cui la Camera di Commercio prende una determinazione, si ha sempre bisogno di ricorrere alla notorietà pubblica; la qual cosa non può tornare difficile ai membri della Camera di Commercio, perchè nessuno più di essi è competente a conoscere la situazione in cui si trovano i commercianti del suo distretto.

Tuttavia non si può negare che il registro proposto dall'ufficio centrale facilita quest'incombenza, quindi io non saprei oppormi all'adozione di quest'alcuna dal quale deriva un utile, benchè non lo trovassi rigorosamente necessario.

Essenzialmente ho preso la parola per notare un errore evidentemente tipografico, ed è, che dove è detto: « Terranno un registro nel quale noteranno mensilmente gli estratti, le registrazioni ed affissioni che i commercianti e le società commerciali devono far praticare presso il Tribunale di commercio, a mente delle vigenti leggi, ed avranno ad esse gli opportuni riguardi » si debbe dire avranno ad essi gli opportuni riguardi, mentre diversamente si potrebbe la parola *esse* riferire alle leggi. In pari tempo proporrei che alla parola *denandate* la quale non sarebbe forse abbastanza intesa nelle altre parti d'Italia, venisse sostituita la parola *offidate*.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'ufficio non ha nessuna difficoltà di fare le variazioni indicate dal signor Ministro.

**Presidente**. Interrogo il Senato sopra le variazioni delle parole *ad essi* invece di quello *ad esse*, e di *affidate* invece di *demandate*.

Chi ciò approva sorga.

(Approvato).

Rileggerò l'alinea così modificato:

« G. Terranno un registro nel quale noteranno mensilmente gli estratti, le registrazioni ed affissioni che i commercianti e le società commerciali devono far praticare presso il Tribunale di commercio a mente delle vigenti leggi ed avranno *ad essi* gli opportuni riguardi sia per la pronta surrogazione degli esclusi ed uscenti di carica a mente dell'art. 30 come per l'adempimento delle altre incombenze affidate a questo proposito alle Camere dalla presente legge. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Mi pare che sarebbe il caso di conformare tutta la legge in identici termini. All'art. 1 si è sostituito il vocabolo *arti* a quello d'*industria*; nell'art. 2 si è fatta distinzione tra arti e manifatture, quantunque non sia facile immaginare le arti senza le manifatture; qui ritorniamo all'*industria*.

Sarebbe bene, ripeto, che la legge avesse una conformità in tutti i suoi articoli.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Qui veramente le informazioni di cui è ceono hanno una tal quale generalità che si attiene a tutte le industrie. Del resto io mi rimetto a quanto sarà per decidere il Senato.

**Presidente**. La mozione del Senatore Alfieri mi pare che ci porrebbe a dire « per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. So ben ho inteso la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, egli vorrebbe che si mantenesse una certa uniformità nella dizione della legge, ed in questo caso converrebbe dire, *l'insegnamento di scienze applicate alle arti*, e così seguire in tutta la legge. Questo, secondo me, sta; ma bisogna convenire d'una cosa, che il progetto fu fatto e disfatto le tante volte, per cui ci è occorso di prendere un articolo da una legge, altro da un'altra. Ecco il motivo, pel quale vedesi una qualche disparità fra i vari articoli dell'attuale schema di legge.

A quest'inconveniente però può facilmente ripararsi, ed io credo che prima di votare la legge per squittinio segreto in modo definitivo, essa si potrà rivedere ancora e presentare il testo pienamente corretto.

**Presidente**. Tuttavia è bene che si determini quale sia l'intenzione del Senato.

Il Senatore Alfieri ha proposto di dire « per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti. »

Io interrogo il Senato se approva questa dizione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Credo che il Senato, a seconda dell'avvertenza del Senatore Di Pollone, acconsentirà a che trattandosi di una legge di molti articoli, essa si riveda prima di

passare alla definitiva votazione, onde, ove per caso fosse sfuggita una qualche parola che si allontanasse dal sistema a lottato, si possa correggere.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

**Presidente** Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io vorrei sapere se col titolo *arti* si intendano anche le arti belle, cioè la pittura, la scultura, e simili, e se queste possano essere soggette alle Camere di commercio ed industria e farsene soggetto di relative scuole.

Sostituita la parola *arti* potrebbe a prima giunta che possono dirsi comprese anche le arti belle, e perciò per chiarire affatto la cosa potrebbe aggiungersi e *le arti al commercio relative*.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio**. Domando la parola.

**Presidente**. Il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio**. È difficile lo stabilire un limite, o Signori, tra le arti belle, e le arti utili, e se ne ebbe un esempio nell'Esposizione di Firenze, dove nella classificazione di certi prodotti si sono incontrate gravissime difficoltà, che han dato luogo a lunghe contestazioni durate molti giorni.

Del resto poi l'indole della istituzione si è di provvedere alle arti utili, e non più: tuttavia se si volesse per esempio stabilire l'insegnamento dell'arte dell'intarsiatura, o dei mosaici che si fanno sui mobili e simili, naturalmente potrebbe ciò competere alle Camere d'industria e commercio.

Ciò posto, io crederei che senza altro possa il Senato approvare questa disposizione come sta, rimettendosi allo spirito generale della legge, da cui parmi chiaramente emerge che quando si tratta d'arti belle puramente dette, questa legge non ci ha nulla a fare.

**Presidente**. Non avendo seguito l'osservazione dell'onorevole Senatore Martinengo metto ai voti l'art. 2. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 3. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio potrà affidare alle Camere speciali incarichi relativi al commercio, non che l'Amministrazione di empori pubblici, depositi di merci nei porti franchi, di magazzini di salvataggio e di altri stabilimenti aventi per iscopo la utilità dell'Industria e del Commercio. »

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io debbo cominciare collo scusarmi presso il Senato se prima d'ora non ho mossa la domanda che sto per fare relativa al § M dell'art. 2 testè votato; ma io desidero di avere dall'onorevole signor Ministro una spiegazione sul modo con cui egli intende di eseguire questo articolo dal Ministero proposto.

Così dice il § M:

« M. Potranno convocare annualmente in assem-

blea generale, che non dovrà durare più di due giorni, tutti gli elettori del distretto della Camera per l'esame di una o più questioni d'interesse commerciale ed industriale da fissarsi e pubblicarsi in apposito ordine del giorno. »

In altri termini il signor Ministro intese di riunire ciò che in Inghilterra si chiama un *meeting*. Ora domando come sarà probabile che ciò possa effettuarsi, quando il distretto di una Camera è assai esteso come p. e. quella di Torino di cui posso parlare.

Antivengo la risposta che mi potrà fare il signor Ministro, cioè che le circoscrizioni delle Camere attuali saranno riformate.

Tuttavia io credo che la circoscrizione della Camera di Torino sarà sempre estesissima, in quanto che per creare nuove Camere ci vuole il consenso degli interessati, cioè di coloro i quali dovranno pagare le spese delle medesime; quindi se alcuna nuova se ne istituirà, io credo che non saranno molte che sorgeranno dopo questa legge. Io chieggo come egli vorrà che gli elettori d'Alba, di Cuneo, del Lago Maggiore, di Voghera, di Bobbio che sono attualmente nel distretto della Camera di Torino, convengano in un'assemblea generale da tenersi nella sede della Camera di commercio.

Suppongo anche che non si riuniscano tutti questi elettori, ma una parte sola di essi.

Come saranno regolate queste riunioni? In qual locale si vorranno raccogliere questi numerosissimi elettori?

Tali son le questioni che mi si son affacciate alla mente e che confesso di non aver potuto risolvere, ed è perciò che senza dilungarmi io prego il signor Ministro di volere spiegare come egli creda di attuare siffatte disposizioni.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio**. La risposta che io do alle domande dell'onorevole Senatore Di Pollone, è che intenderei precisamente d'introdurre il sistema dei *meetings* inglesi nel nostro paese, il che mi sembra evidentemente desiderabile.

Infatti l'idea di una Camera di commercio, la quale decide assolutamente dei destini del commercio stesso e che si assume, per una elezione che ha avuto una volta, di parlare in nome del commercio, senza che questo sia interrogato in nessuna circostanza, è un'idea che certamente non ci viene dai paesi liberi, nè dall'America, nè dall'Inghilterra, è un'idea che ci viene piuttosto dalle istituzioni della vicina Francia in cui le Camere di commercio sono in una condizione molto meno libera di quella in cui stiamo per metterle le Camere di commercio italiane.

Dunque si sarebbe desiderato per parte del Governo di aprire la strada a quelle assemblee inglesi, le quali fanno conoscere al Governo i bisogni del commercio, e si producono, dirò così, *rebus sic stantibus* per il grande svolgimento dei capitali dei commercianti.

Le Camere di commercio in Inghilterra non sono che una direzione, un consiglio di sorveglianza di una so-

cià commerciale dei nostri paesi; l'assemblea è dei commercianti, la Camera non fa che amministrare il comitato esecutivo di questa classe di cittadini. Presso di noi invece questo movimento non era spontaneo, e bisognava che il Governo cercasse di dare una prima spinta al medesimo.

Quindi nacque l'idea di facultare la Camera senza costringerla, a riconvocarsi annualmente nel suo distretto in sezioni che non durano più di due giorni.

Il come ciò si abbia a fare, verrà esposto nei regolamenti, e il Ministero porrà tutta la possibile attenzione per rendere pratica questa disposizione della legge, e potrà valersi in ciò dei consigli di uomini distintissimi, che hanno una grande esperienza in queste materie, fra i quali si distingue il Senatore Di Pollone.

Del resto in termini generali, bisognerà fare come si fa per le riunioni dei congressi scientifici, dei congressi statistici che si vedono riuniti costantemente in tante parti d'Europa.

Non si incontrano per tali riunioni nè le difficoltà di locali, nè quelle di distanze anche maggiori di quelle che presenti il distretto di una Camera di commercio.

E quand'anche da principio una minima parte degli elettori vi corrispondesse, sarà, se non altro, un iniziamento a questi costumi i quali possono rialzare la capacità del nostro commercio e farlo veramente occupare dei suoi interessi generali.

Da prima cominceranno quelli che hanno più intelligenza, più uso di parola, e se si vuole, anche più ambizione di figurare nella loro classe; poco a poco si presenteranno tutti gli elettori, e così noi potremo introdurre un costume che io credo salutare pel nostro commercio.

Questo è stato lo scopo che si è avuto.

Senatore Di Pollone. Risponderò poche parole a ciò che disse il Signor Ministro. Egli cominciò collo stabilire la utilità e la necessità di queste assemblee in quanto che non vuol lasciare le Camere di commercio arbitre degli interessi commerciali, e soggiunge essere necessario che il Governo, il pubblico e gli interessati abbiano un'azione diretta su quanto può riguardarli.

Mi fu lecito di osservare al Signor Ministro che ciò starebbe benissimo in Francia dove le Camere sono il prodotto di una elezione ristrettissima; ma in un paese retto secondo i principii costituzionali, dove la stampa ha una grandissima pubblicità, tutti gli interessi sono rappresentati, e non occorre per far conoscere al Governo i bisogni del commercio, convocare assemblee della natura di quella che egli ha ideato.

Del resto io sono mosso più dalla difficoltà di attuare il suo divisamento, che dagli inconvenienti che io vi scorga.

Comprenderei la sua idea se come nella legge del 1853 fossero state le Camere di commercio elette dai commercianti che vivono nella sede delle Camere stesse: ma io non mi so veramente persuadere che persone le quali vivono lontano da questa sede possono incon-

trare una spesa gravissima di tempo, di viaggio semplicemente per venire a discutere quistioni teoriche. Io credo che la legge in questa parte rimarrà una lettera morta, e piuttosto che lasciare una disposizione che non può essere attuata, preferirei vederla eliminata; ma non ne fo la proposta, come lo comprende il Senato, dal momento che la disposizione anzidetta è votata. Confesso però, ripeto, che non posso a meno di credere che essa sarà perfettamente inutile.

Senatore Farina, Relatore. Veramente l'ufficio centrale si è indotto ad ammettere questa disposizione per la considerazione anzitutto che le circoscrizioni delle Camere di commercio devono essere determinate, come è detto, per decreto reale, e che l'estensione della sfera d'azione di alcune di tali Camere da questi decreti reali sarà certamente modificata, perchè per verità i ceti commerciali essendo variati, sarebbe straordinario che per esempio la circoscrizione territoriale di Torino si estendesse per l'avvenire, come si estende al presente, fino a Bobbio, al Lago Maggiore e ad altre località che l'onorevole preopinante ha indicate.

Vero è che egli faceva osservare che, affinchè le Camere di commercio potessero esistere era necessario che vi fosse una sufficiente copia di mezzi per poter provvedere appunto alla esistenza loro, e che questi mezzi dovendo essere forniti mediante un'imposta, si doveva necessariamente arguire che sarebbe necessario che l'estensione dei circondari delle Camere di commercio fosse grande perchè altrimenti si verrebbe a compromettere l'esistenza delle Camere di commercio stesse.

In questo senso egli entrava nel progetto del Ministro, progetto che l'ufficio ha abbandonato sostituendo una certa larghezza nei mezzi di azione relativamente alle tasse delle Camere colle quali crede che si possa avere un molto maggior numero di industriali che facciano presenti i bisogni delle singole località anzichè soffocarli sotto una rappresentanza che da per sé troppo estesa non può avere quelle circostanziate cognizioni delle condizioni locali dell'industria e delle arti che si richiede perchè realmente la Camera di commercio possa rappresentarli.

Conseguentemente io credo che la maggioranza dell'ufficio nell'ammettere quest'inizio dell'art. 2, sia stata coerente al suo principio e sia partita da una massima generale della quale occorrerà far cenno in appresso.

Presidente. Le considerazioni fatte sono piuttosto accessorie che tocanti l'articolo che è già stato votato. Rileggo l'articolo 3. (V. sopra).

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Qui cade la correzione che si è già accennata, dire cioè l'utilità del commercio e delle arti.

Presidente. È inteso che terminata la votazione degli articoli, prima di passare allo squittinio segreto si darà lettura del testo corretto.

Chi approva l'articolo terzo, si alzi.

(Approvato).

« Art. 4. Ciascuna Camera può essere sciolta con Decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera. »

« Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati, e sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo. »

Senatore **Giovanola**. Domando la parola per fare un'osservazione di relazione; si dovrebbe dire: *Consigli comunali e provinciali*....

**Presidente**. Trattandosi semplicemente di un cambiamento di relazione dichiarativa io non credo dover provocare il voto del Senato; rileggerò l'articolo colla introdotta variante prima di metterlo ai voti.

« Art. 4. Ciascuna Camera può essere sciolta con decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera. »

« Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati, e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo. »

Cbi vuole approvare l'art. 4 sorga.

(Approvato).

## CAPO II.

### *Composizione di ciascuna Camera.*

« Art. 5. Le Camere saranno elettive. »

« Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di 21, né minore di 9, e verrà determinato a mente dell'art. 1. »

« Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge. »

La parola è al Senatore **Arnulfo**.

Senatore **Arnulfo**. Il signor Ministro, nell'art. 5 proposi che il numero dei membri delle Camere fosse di quattro, otto e dodici, secondo la popolazione.

L'ufficio centrale introdusse un emendamento dicendo che il numero debba essere né maggiore di 21, né minore di 9.

Io prego l'ufficio centrale di osservare se non sarebbe necessario di cambiare il numero, stante il disposto dell'art. 7...

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo** . . . in cui è detto che in ogni biennio i componenti delle Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero, perchè per il disposto nell'art. 5, siccome potrebbero essere nominati 21 ovvero 9 membri, l'art. 7 non potrebbe in questo caso applicarsi.

Sarebbe forse miglior cosa lo stabilire che i membri delle Camere non siano in numero maggiore di venti, per ipotesi, né minore di otto; allora la divisione per metà potrebbe eseguirsi. Sottopongo queste osservazioni

all'ufficio centrale onde proponga quelle modificazioni che stima le quali evitino ogni inconveniente.

**Presidente**. Il Senatore **Farina** ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Io credo che questa osservazione potrà avere miglior sede nell'articolo nel quale si parla del rinnovamento, che non nell'articolo attuale, in cui si è voluto stabilire un numero dispari per evitare la parità di voti che può facilmente succedere quando i votanti sono in numero pari; nelle quali occasioni si è forzati poi a ricorrere alla preponderanza del voto del presidente.

Non crederei quindi che fosse il caso di cambiare il numero dei componenti le Camere, bensì di regolare il modo della sortita loro d'ufficio.

**Presidente**. Il Senatore **Arnulfo** ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Ho creduto dover fare fin d'ora queste osservazioni onde evitare, ritardandole all'art. 7 e dopo votato l'articolo quinto, che l'ufficio centrale trovasse poi imbarazzo nella preceduta votazione per determinare il numero dei membri uscenti, ove credesse necessario tale mezzo per porre in armonia i due articoli.

Del resto per me è indifferente che si stabilisca un diverso numero di membri delle Camere nell'art. 5 od una diversa quota di sorteggio nel 7. Il mio scopo è diretto soltanto ad avvertire che questi due articoli vogliono essere messi in armonia onde sieno applicabili; ed acconsento che se non si vuole toccare il numero dei membri delle Camere proposto nell'art. 5, si corregga la quota all'art. 7.

**Presidente**. Netto ai voti l'art. 5.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 6. I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge. »

« Essi scelgono fra loro un presidente ed un vicepresidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto. »

(Approvato).

« Art. 7. L'Ufficio dei membri delle Camere è gratuito. »

« Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero. Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si riuoveranno per anzianità di elezione. »

« Gli uscenti potranno essere rieletti. »

Senatore **Farina, Relatore**. Su quest'articolo cadrebbe appunto l'emendamento che si vorrebbe introdurre dall'onorevole Senatore **Arnulfo**.

Si potrebbe provvedere a ciò facendo un inciso nel quale si dicesse « Nel caso, che nella Camera siano i membri in numero dispari alla fine del primo triennio uscirà la metà più uno »

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio**. Tale è puro la giurisprudenza.



Senatore **Farina, Relatore.** Infatti si fa sempre così dove non vi ha disposizione specifica; del resto è una spiegazione che può andar bene.

**Presidente.** Questa proposta è fatta a nome dell'ufficio centrale?

Senatore **Farina, Relatore.** Credo poter dire che sia l'opinione dell'ufficio.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Il Ministero accetta.

**Presidente.** Progo l'onorevole relatore a formulare la sua proposizione per iscritto.

Senatore **Farina, Relatore.** In massima siamo d'accordo: se il Presidente lo crede, si formulerà l'aggiunta quando si presenterà tutta la legge in seguito alla revisione.

**Presidente.** Siccome questa proposizione è un emendamento, sarà bene, che il Senato si pronunzi sul suo tenore; quando vi sia poi qualche variante da introdurre per semplice redazione, ciò si farà nella circostanza della revisione generale della legge.

(Il Senatore Farina trasmette l'emendamento scritto).

L'emendamento redatto dal relatore dell'ufficio centrale è in questi termini:

Dopo le parole « saranno rinnovati per la metà del loro numero » si aggiungerà e se saranno in numero dispari per la metà meno uno.

Non è il caso di domandare se quest'emendamento è appoggiato essendo proposto dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero. Invito il Senato a pronunziarsi sul medesimo.

Chi approva quest'emendamento voglia sorgere.

(Approvato).

Rileggo l'intero articolo prima di metterlo ai voti.

« Art. 7. L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

« Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero e se saranno dispari per la metà meno uno. Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

« Gli uscenti potranno essere rieletti. »

Chi approva il 7 articolo così redatto voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 8. Il presidente ed il vice-presidente dureranno in carica due anni e potranno essere rieletti. »

(Approvato).

« Art. 9. Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori. »

« Il vice-presidente supplisce il presidente in caso di assenza; e, mancando ambedue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la presidenza. »

(Approvato).

« Art. 10. Non potranno contemporaneamente far

parte della stessa Camera i consanguinei sino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società. »

« Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera. »

(Approvato).

### CAPO III.

#### Elezioni.

« Art. 11. Sono elettori ed eleggibili tutti i commercianti ed industriali maschi nazionali residenti nel distretto della Camera che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche; e gli stranieri che da cinque anni almeno vi esercitino il commercio o le arti, ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche. »

« Gli impiegati delle Camere di commercio non sono né elettori, né eleggibili. »

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Non è già che mi divida dalla maggioranza dell'ufficio centrale né su questa né su altra questione, ma io credo di dover esporre al Senato alcune difficoltà che a parer mio si incontrano nell'attuazione di quest'articolo.

L'articolo vuole, che siano elettori ed eleggibili tutti i commercianti ed industriali che sono compresi nell'e liste elettorali politiche. Ora prendendo la legge sulle elezioni del 17 dicembre 1860, vedo che all'articolo 4 sono portati sulle liste elettorali politiche gli esercenti commercio, arti ed industrie, i quali nei Comuni di 2500 abitanti pagano lire 200 di pigione, e successivamente in quelli fino a 10000,300; in quelli al disopra, 400 fiscalmente in Genova e Torino 500 o 600. Io vedo la necessità che gli elettori mandino a sedere nella Camera di commercio Consiglieri che per i loro lumi, la loro capacità possano veramente consigliare in modo utile e conveniente il Governo, e non posso considerare come aventi i lumi necessari tutti i piccoli commercianti; tutti i trafficanti, i quali si troveranno portati sulle liste politiche. A cagion d'esempio, io non mi so spiegare come un magnano, un vetturale che tiene vetture a nolo, un oste possano essere degni rappresentanti del commercio, e dare consigli illuminati al Governo.

Quindi mi parrebbe potersi mantenere integro l'articolo relativamente agli elettori, ma che quanto agli eleggibili, si adottò il sistema propugnato da una Commissione eletta nel 1859 dal Ministro delle Finanze, la quale, dopo aver lungamente e maturamente studiato qual fosse il miglior modo di risolvere la difficoltà, dovette convenire essere quello adottato nella legge che tuttora vige nel già regno Lombardo-Veneto.

In quella legge si sono fatte classificazioni, si sono posti a capo i banchieri, quelli che realmente sono commercianti, i capi d'officina, i capi delle industrie, in sostanza tutti coloro che hanno realmente i lumi ne-

cessari per consigliare, per suggerire al Governo tutto ciò che possa tornar utile al commercio non solo della località, ma in generale del paese.

Quando il signor Ministro volesse entrare in questo sistema, io credo che sarebbe agevole cosa all'ufficio centrale di proporre una disposizione che riguardasse specialmente gli eleggibili; ma io non mi faccio ora a proporre un emendamento, perchè non è intenzione dell'ufficio centrale di proporlo, nè potrei proporlo che a nome mio, ma non mi credo da tanto da poter fare prevalere un'idea se non è appoggiata da chi è assai più capace di me.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Prego il Senato di considerare le ragioni che determinarono a proporre questo sistema che ringrazio l'ufficio centrale d'averlo accolto.

Avrei poco più a dire in proposito. Io son sicuro che il Senato ha indovinato il principio che mi moveva nel fare questa proposta. La questione delle condizioni d'eleggibilità è stata discussa da più di 30 anni in Europa e generalmente, o Signori, è stata sciolta nel senso più liberale. E non sarà in questa occasione che io vorrò deviare da questa specie di verdetto di tutti gli uomini politici d'Europa.

Una volta che si stabiliscano condizioni elettorali, una volta che si siano prese tutte le precauzioni perchè vi abbiano negli elettori gli elementi di criterio, di probità e d'interesse della cosa, per quali possano essi determinarsi a scegliere e per conseguenza a scegliere bene (perchè non v'ha legge che voglia facoltizzare il male, e lo scopo della legge è di dare facoltà al bene) le condizioni di eleggibilità non sono che freni per dir così, poco liberali, anzi dispotici, stabiliti a vantaggio degli uni e a danno della libertà degli altri.

L'obiezione che gli elettori di cui la legge ha fissato la condizione, cui ha riconosciuto la facoltà e l'interesse a partecipare alle elezioni per le Camere di Commercio, facoltà e interesse contestato dall'onorevole Senatore Di Pollone, è ormai giudicata dall'esperienza delle cose politiche, e all'epoca della monarchia di Luigi in Francia l'esperienza ha insegnato che la massima libertà data agli elettori non produceva il minimo inconveniente.

È vero, la legge non chiude la porta al mugugno, non chiude la porta al piccolo commerciante di cui parlava testè l'onorevole Senatore Di Pollone. Ma perchè la legge non chiude la porta a quest'uomo, il quale d'altronde potrebbe avere, come molte volte s'è veduto, le condizioni speciali di abilità, di probità, non perchè diceva non gli chiude la porta, importa che quest'uomo sia chiamato a sedere nelle Camere di commercio; imperocchè gli elettori anche appartenenti al minuto commercio nel fare la loro scelta porteranno i loro voti sempre su d'uomini i quali sono più autorevoli non solo per le loro cognizioni ma anche per la loro fortuna o posizione sociale. Il commercio poi ha imparato dall'esperienza che gli industriali e piccoli commercianti

danno il voto al banchiere da cui ricevono credito, danno il voto al commerciante da cui ricevono le commissioni, il lavoro, e se vi ha un commerciante sul quale non si ponno riunire questi suffragi, o Signori, egli è bene che costui resti escluso dalle Camere di commercio. Ciò vuol dire che egli non ha saputo conciliare nella formazione della sua privata fortuna, il bene generale col bene del piccolo commercio che egli dovrebbe rappresentare.

Dunque, o Signori, la massima latitudine si lasci in materia di elezioni, questo punto non mi spaventa, essendo cosa di mia fede politica non solo, ma benanco di mia fede economica alla quale non saprei rinunciare. E ripeto che io non posso che ringraziare l'ufficio centrale di avere col suo voto autorevole assentito a ciò che io proponeva, e lo stesso Senatore Di Pollone di avere dimostrata tanta deferenza da rimettersene al voto della maggioranza dell'ufficio centrale prima, ed anche del Ministero che faceva la proposta di legge.

**Senatore Farina, Relatore.** A dire il vero, l'ufficio centrale era nella convinzione, che fosse conveniente adottare un sistema il quale prescrivere alcune condizioni d'eleggibilità, che fossero come arra, che l'eletto aveva le cognizioni necessarie pratiche per acquistare quella larghezza di vedute, senza la quale il suo consiglio non può riuscire nè utile nè efficace, per produrre il bene del commercio in generale.

Questa era la convinzione intima dell'ufficio centrale, se non che in contrario avendo il signor Ministro sviluppate le considerazioni delle quali fece cenno testè, l'ufficio centrale non credette di dover insistere nella proposta che aveva fatta dapprima, relativamente alla condizione d'eleggibilità dei membri delle Camere di commercio.

L'ufficio centrale però non confondeva le attribuzioni politiche date ai cittadini, ed anche se si vuole amministrative delle località, con quelle che si deferiscono ai membri delle Camere di commercio.

Le attribuzioni politiche e le amministrative dei membri chiamati a far parte, o della rappresentanza nazionale, o dell'amministrazione comunale, sono come una specie di diritto inerente al cittadino, dell'esercizio del quale non deve essere privato senza un prepotente motivo di pubblica utilità.

Le attribuzioni invece dei membri delle Camere di commercio sono essenzialmente consultive; di maniera che nessuno al mondo può dire: io ho diritto di consigliare la tale o la tal'altra cosa; ond'è che dovendosi determinare la condizione dei consulenti, era naturale che si cercassero punti di partenza direttivi, diversi da quelli che regolano le elezioni politiche, o quelle della amministrazione comunale o provinciale. Non ostante, per motivi di conciliazione, e per evitare la possibilità di un ritardo, che forse l'introdurre questa disposizione fra gli elettori ed eleggibili, avrebbe potuto far subire alla legge, l'ufficio centrale adottò il progetto del Mi-

nistero, quale venne presentato all'approvazione del Senato.

Senatore **Amari**, *prof.* Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Amari.

Senatore **Amari.** Io sostituirei la voce *artigiani* a quella d' *industriati*, la quale mi pare non abbia un senso tanto certo e tanto generale, da escludere commenti e dubbi.

Siccome invece di dire Camere di commercio e di industrie, abbiamo detto Camere di *commercio e d'arti*, io sostituirei semplicemente la parola *artigiani* la quale non può avere inconvenienti, perchè essendovi dall'altro lato la menzione degli elettori politici, tutti gli artigiani che non possono essere elettori politici, non potranno esserlo nemmeno delle Camere di commercio.

Senatore **Farina**, *Relatore.* La parola *artigiani* dà l'idea piuttosto dell'uomo che impiega l'opera, che non di quello che dirige una fabbrica, uno stabilimento di manifattura.

Forse vi sarà un'altra parola che meglio risponda al concetto di quella adoperata dall'ufficio centrale, ma la parola *artigiani* mi pare che restringa immensamente questo concetto, e quindi non saprei adottarla.

Se l'onorevole proponente crede che l'ufficio centrale nella revisione che si farà della redazione, debba occuparsi a trovare un termine che meglio esprima il suo concetto, esso non ha difficoltà di farlo.

**Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.** L'onorevole Ministro di finanza che molto si intende in fatto di lingua mi suggerisce, ed io volentieri propongo la parola *artieri* che indicherebbe l'uomo di arte.

**Presidente.** Il signor Senatore Amari ne fa oggetto di una proposta speciale?

Senatore **Amari.** Io mi unifermo alla proposta del Ministero ed accetto la parola *artieri*.

**Presidente.** L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Afferi.** Bisognerebbe, a parer mio, riconoscere prima se questa parola *artieri* è in uso nelle antiche province, perchè quando lo fosse solo in alcune delle province italiane, non avrebbe un significato speciale da poter dar forza alla legge.

Senatore **Arrivabene.** Domando che sia mantenuta la parola *industriati* perchè le parole *artigiani* ed *artieri* mi sembrano restrittive.

Senatore **Giovanola.** Io credo che si potrebbe meglio adempire allo scopo delle fatte osservazioni sostituendo le parole *esercenti arti e commercio*; così si manterrebbe il concetto di arti e commercio e si abbraccierebbe qualunque che facesse il grande ed il piccolo commercio e non solo quelli che esercitavano le grandi manifatture.

Senatore **Di Pollone.** Osservo che la proposta del Senatore Giovanola corrisponde precisamente al modo con cui si esprime la legge attualmente in vigore in Lombardia la quale dice: *quelli che esercitano nel di-*

*stretto della Camera di commercio un negozio ed industria per proprio conto.*

**Presidente.** Vi sono due proposte; una del signor Senatore Amari che vorrebbe sostituire alla parola *industriale* la parola *artieri*, l'altra del signor Senatore Giovanola la quale consisterebbe nel surrogare alla parola *industriati* quella di *esercenti arti e commercio*.

Senatore **Amari.** Io mi associo alla proposta del Senatore Giovanola.

**Presidente.** L'ufficio centrale accetta questa proposta?

Senatore **Farina**, *Relatore.* Se l'ufficio centrale deve dire il suo parere, esso amerebbe di pensarci un po' prima di accettarla, perchè anche l'esercente arti a mio credere, implica l'idea di un proprietario di una grande manifattura. Per conseguenza io persisterei nella prima idea di lasciar tempo all'ufficio centrale di poter studiare quella dicitura che gli sembrerebbe più appropriata alla circostanza.

**Presidente.** Trattandosi di maturare le espressioni di una legge così importante, io credo che il Senato non avrà difficoltà che si rimandi la determinazione di questa parola, quando si farà la revisione generale della redazione della legge.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa.** Io veramente non vedo sufficiente motivo perchè si voglia dare il bando a questa parola *industriati* che è diventata ormai di uso comune.

Qui non si tratta di scrivere in una lingua morta, ma bensì in una lingua viva, io non comprendo perchè non debbansi accettare quei termini i quali sono presso che generalmente conosciuti ed usati, che perfettamente esprimono il concetto. Questa accettazione di termini nuovi che rispondano a nuove idee è di tutte le lingue vive, ed io non ho miglior giustificazione a fare, che recando quanto disse un poeta di grande brio, tenero della purezza della lingua, ma non pedante, il Saccenti, il quale quando si disputava col frullone per accertare nomi e frasi che non erano negli antichi scrittori italiani, diceva:

- « Dobbiamo forse aspettar che torai Dante
- « A insegnarci chiamar la cioccolata
- « Il the, la palatina, il guardinfante?
- « Cosa che viene in uso a la giornata
- « Bisogna pur che un nome le si ponga,
- « Perchè si sappia come va chiamata. »

E così dirò io: che termine trovate voi che supplisca a questo di *industriati*? La questione che è a portata di mano prova che non ve ne son dei migliori. *Artieri* non corrisponde, *artigiani* ancor meno; *esercenti arti* neppure non credo che corrisponda, e neppure *esercenti commercio*: dunque io veggio che si discute molto per non accettare una parola che corrisponde, secondo me, perfettamente all'idea che noi tutti intendiamo esprimere, e che è un'idea complessa sorta nella condizione at-

tuale del movimento delle industrie a cui prendono parte tutte le classi sociali.

Senatore **Amari**. Io dichiaro che non avevo fatto questa proposta per rispettare l'Accademia della Crusca; ma unicamente perchè sono persuaso che la voce *industriati* non rappresenta per tutti una classe certa e determinata come quella che vuoi nella legge esprimere; cosa questa che avrebbe potuto dar luogo a mille questioni per determinare se un tale si fosse o non industriale, e perciò avesse sì o no il diritto di votare.

Io colla mia proposta volevo, e lo sostengo tuttora, sostituire la parola *artieri* a qualunque altra voce o perifrasi, purchè essa determini nettamente e senza nuovi dubbii e nuove questioni la classe degli artigiani, de' commercianti, degli artieri, i quali possono votare.

Senatore **Paleocapa**. Domando nuovamente la parola.

Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole Senatore Amari che se si trova un'altra parola che perfettamente soddisfaccia a quelle condizioni, che egli ha espresso, l'accetteremo tutti; ma il difficile sta in trovarla, ed io credo che altra non ve ne sia. E penso che nella condizione attuale dell'industria generale si sia introdotto questo termine d'*industriale* per come prendervi anche tutti quelli individui che prendon parte alle industrie e che non sono propriamente intesi col nome nè di *artieri*, nè di artigiani, nè di commercianti e dico che in tutta Italia col termine *industriale* s'intende perfettamente che cosa si voglia dire.

Esso vuol dire quello che esercita se non colle proprie mani, col proprio capitale, o col proprio ingegno l'industria, e che la fa progredire, e per ciò esprimere parmi molto più acconcio che altro il termine *industriale*. Del resto, ripeto, quando si trovi un termine che esprima meglio di questo l'idea in modo completo, nessun dubbio v'ha che lo si deve preferire, ma il più è trovarlo.

Senatore **Jacquemoud**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**. L'ufficio centrale crede che si possa conservare le parole *commercianti ed industriali*, imperocchè, secondo il concetto dell'articolo, si vuole attribuire la qualità di elettore per le Camere di commercio a tutti quelli che, in virtù delle disposizioni del Codice di commercio, sono considerati come commercianti e sottoposti in ragione della loro qualità, della loro occupazione abituale, alla giurisdizione dei tribunali di commercio, se hanno, oltre a ciò, i requisiti necessari per essere elettori politici. Ma non possono essere nè elettori nè eleggibili per la composizione delle Camere di commercio, se non siano anoverati tra i commercianti dal Codice di commercio.

Quindi non sarebbe nemmeno assolutamente indispensabile di aggiungere la parola *industriati*, la quale si trova implicitamente compresa nella parola *commercianti* per lo scopo dell'articolo; tuttavia può rimanere per maggiore spiegazione, e non pare che sia mestieri di ricorrere ad altre locuzioni.

**Presidente**. Domando all'ufficio centrale se l'opinione sua è di mantenere la dizione tale quale sta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Dirò una sola ragione: l'unico motivo per cui si è cambiata la parola *industria* in *arti* fu perchè non potesse nascere il dubbio che si volesse nuovamente comprendere l'agricoltura, la quale, come tutti sanno, forma uno dei grandi rami nei quali l'industria generale si riparte.

Ora, siccome questo scopo è già accertato abbondantemente nell'articolo precedente, non credo conveniente che qui si adotti la parola corrispondente che meglio si addice a tutti quelli che esercitano le manifatture, sia che le esercitano colle mani loro proprie, sia che dirigano grandi stabilimenti.

**Presidente**. Dunque l'ufficio centrale intende di mantenere la redazione: interrogo perciò il Senatore Amari se crede fare oggetto di una proposta speciale la surrogazione di una parola all'altra.

Senatore **Amari**. Ne fo oggetto di una speciale proposta, perchè sono convinto che ciò potrebbe dar luogo a difficoltà.

**Presidente**. Sarebbe dunque di surrogare la parola *artieri* a quella d'*esercenti industrie*.

Senatore **Amari**. Io vorrei proporre *artieri* od un'altra equivalente.

**Presidente**. Bisogna che precisi la sua proposta.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Domando la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. Mi pare che tutte le difficoltà sarebbero tolte, se si adottasse la dizione che si trova nella legge elettorale. Ivi è detto: *gli esercenti commerci, arti e industrie godranno*, ecc. ecc. il che è un sinonimo di ciò che si è voluto dire nell'articolo 14 della presente legge, benchè i termini siano diversi.

Ora se si copiano i termini della legge elettorale, ogni dubbio sarà tolto.

Parmi dunque che si dovrebbe sostituire alla parola *commercianti*, le parole *esercenti arti e industrie*.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Aderisco all'opinione dell'onorevole preopinante.

Senatore **Amari**. Mi unisco all'idea espressa del signor Senatore Castelli, la quale in modo preciso determina la idea che volevo esprimere.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale persiste nella sua dicitura, giacchè fin ad ora non si è dimostrato come il significato della parola *industriale* differisca da quella di *esercenti industrie*, appunto secondo l'interpretazione della legge elettorale.

**Ministro delle Finanze**. Direi una semplice parola; non si tratta oggi che nell'uso possa nascere dubbio sopra la qualità degli industriali.

Però siccome si è discusso lungamente di filologia, mi permetto di osservare che se si prolungasse diventerebbe a questione del *blanc bonnet*, e *bonnet blanc* che durò tanti anni.

Io divido l'opinione dell'onorevole preopinante per ciò solo che *industriale* non è parola assolutamente italiana; vuol dire cosa soggetta all'industria. Trovando però ri-

prodotto il mio concetto nella proposta che faceva l'onorevole signor Senatore Castelli, dicendo *esercenti arti, commerci ed industrie*, aderisco io pure, perchè si dice con essa ciò che si vuol dire con questo paragrafo, senza alterare menomamente l'indole della nostra lingua, la quale se era importante prima, è importantissima ora che diventa uno dei grandi vincoli della nostra patria italiana.

Senatore **Alfieri**. Crederei di dovere aggiungere un'osservazione in risposta a quello che ha detto il Relatore.

Senatore **Farina**. Ma io recedo...

**Presidente**. Permetta che parli il signor Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Egli ci aveva spiegato il perchè in questa legge, invece di usare la parola *industria*, aveva usato la parola *arti*; credendo cioè che la parola *industria* escludesse in certo modo l'agricoltura. Stando a questo concetto, se noi usiamo nell'articolo di cui si tratta la parola *industriali*, verremo per conseguenza ad escludere gli agricoltori, cosa che sicuramente è contraria al pensiero dei nostri onorevoli colleghi.

Senatore **Farina, Relatore**. La legge vuole precisamente escludere gli agricoltori. È detto espressamente nella Relazione che la legge crede sia più opportuno che l'agricoltore abbia speciale rappresentanza da non confondersi con quelli del commercio e delle arti. Ora è perciò che ha sostituito alla frase di *Camere di commercio e d'industria*, quella di *Camere di commercio ed arti*, che gli pareva precludesse l'adito a quella confusione che appunto si è voluto evitare.

Portando poi la questione al fatto pratico, dirò che io ho detto *industriali*, e mi ero inteso prima col signor Ministro. Sento che il signor Ministro preferisce *esercenti arti ed industrie*, e siccome sono disposto in fatto di lingua viva a riguardare come prevalente il parere di quelli che la parlano naturalmente, mi rimetto all'opinione del signor Ministro, e credo inutile prolungare una questione nella quale generalmente siamo d'accordo.

**Presidente**. I dissidenti dalla redazione dell'ufficio centrale adesso si raccolgono in una sola variante, e sarebbe quella proposta dal Senatore Castelli, che consisterebbe nel dire *esercenti commerci, arti ed industrie*.

L'ufficio centrale non fa opposizione.

Metto dunque ai voti quest'emendamento che sarebbe invece di tutti i *commercianti e industriali*, dire tutti gli *esercenti commerci, arti ed industrie*.

Chi approva quest'emendamento voglia sorgere.

(Approvato).

Se non c'è altri che domandi la parola, metto ai voti l'art. 11 così emendato:

« Sono elettori ed eleggibili tutti gli esercenti commerci, arti ed industrie maschi nazionali residenti nel distretto della Camera che trovansi iscritti sulle liste elettorali politiche; e gli stranieri che da cinque anni almeno vi esercitino il commercio o le arti, ed ab-

biano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

« Gli impiegati delle Camere di commercio non sono nè elettori, nè eleggibili.

(Approvato).

« Art. 12. Le liste elettorali saranno compilate e nei tempi opportuni rivedute da ciascuna Giunta municipale dei Comuni compresi nel distretto della Camera. »

(Approvato).

« Art. 13. Le Giunte municipali comprenderanno nelle liste:

« A. Tutti i commercianti, industriali, capitani marittimi, che trovansi iscritti sulle liste politiche del Comune, o che residenti nel Comune risultino per notorietà o per giustificazioni date, iscritti sulle liste elettorali politiche di Comuni non compresi nel distretto della Camera;

« B. I capi direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel Comune, i quali trovansi iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

« C. I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici di vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

« D. I commercianti ed industriali stranieri di cui è parola all'art. 11. »

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. In conseguenza dell'emendamento già votato, bisognerà riformare la dizione di questo articolo, sostituendo alla frase *commercianti ed industriali* quella di *esercenti commerci, arti e industrie*.

**Presidente**. Premessa l'accettazione di questa variante che è conseguenza di quella già votata, se non si domanda più la parola, metto ai voti l'articolo 13.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 14. Sorgendo dubbi su qualche iscrizione da farsi, le Giunte decideranno a maggioranza di voti. »

(Approvato).

« Art. 15. Le Giunte municipali formeranno le liste in doppio originale entro la settimana che precede la prima domenica di ottobre, nel qual giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio uno degli originali della lista, e rimanervi affisso per cinque giorni consecutivi. »

« Pendente l'affissione chiunque avrà reclami a proporre dovrà presentarli all'ufficio comunale. Il Consiglio comunale e nell'intervallo delle sue sessioni la Giunta municipale si riunirà immediatamente per prendere notizia dei reclami presentati, ed emetterà in merito apposita deliberazione. »

(Approvato).

« Art. 16. La decretazione delle liste è riservata alla rispettiva Camera di commercio ed arti ove già esista,

ed in mancanza della Camera, al Tribunale di commercio, od a quello che ne fa le veci, nella città ove la nuova Camera dovrà risiedere. »

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Domandai la parola per un semplice schiarimento, onde non possa nell'applicazione della legge sorgere dubbio.

Io prego il signor Ministro di voler dichiarare, se intende che per la prima formazione delle liste elettorali, queste debbano essere decretate dalle Camere attuali ove esistono, ovvero se crede che abbiano cessato affatto dalla loro azione, e che già subentri il tribunale di commercio; perchè a me pareva che la decretazione delle liste riservata alla rispettiva Camera poteva aver luogo nella prima elezione colle Camere esistenti là ove sono; invece che esprimendosi l'articolo con Camera di Commercio ed arti, vi sono molti che potrebbero credere di non essere chiamati a fare questa decretazione.

**Senatore Bellelli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Bellelli.** Quantunque si tratti di un articolo già votato, vorrei fare un'osservazione.

**Presidente.** Ma se l'articolo è votato...

**Senatore Bellelli.** La mia osservazione non riguarda che un'espressione, quella di *albo pretorio*, la quale in molte province del regno non sarà intesa.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** A me sembra che la dizione *albo pretorio*, appartenendo al diritto romano, debba essere nota in tutta Italia.

**Presidente.** Prego il signor Senatore Bellelli a voler dire quali parole intenderebbe sostituire a quelle di *albo pretorio*.

**Senatore Bellelli.** Dicasi: *Publicate sulle liste comunali, ovvero: alla porta del decurionato.*

**Presidente.** Ha avvertito il signor Senatore Bellelli alla spiegazione data dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che l'espressione *albo pretorio* è parola usata nel diritto romano la quale per conseguenza ha un significato assoluto legalmente ed inteso da tutti i forensi?

**Senatore Bellelli.** Rinunzio alla mia proposta.

**Presidente.** Allora metto ai voti l'art. 16.

**Senatore Di Pollone.** Io avevo pregato il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di darmi una spiegazione.

**Presidente.** Il signor Ministro ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Lo spirito della disposizione dell'art. 16 sembra evidente nel senso in cui sembrava propendere l'onorevole Senatore Di Pollone, ed io dichiaro che ogni Camera la quale abbia avuto attribuzioni di Camera di commercio o d'arti benchè sotto altro nome, e benchè abbia potuto riunire competenze di agricoltura od altre, io la riconosco competente per far la prima decretazione delle liste.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 16; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 17. Le Giunte municipali nel termine di giorni 10 dalla pubblicazione delle liste trasmetteranno alla Camera o Tribunale, secondo che occorre, una delle due liste originali unendovi un certificato della pubblicazione fatta e delle opposizioni, se ve ne furono, i documenti presentati dai reclamanti, e copia autentica della deliberazione prevista dall'art. 14. »

(Approvato).

« Art. 18. La Camera o Tribunale, pronunziando sui reclami, stabilirà definitivamente con un suo decreto la lista generale degli elettori, la quale sarà fatta in doppio originale.

« La lista sarà pubblicata dalla Camera o Tribunale la prima domenica di novembre, e comunicata per estratti autentici ai Comuni del distretto della Camera.

« Ad essa lista non si faranno sino alla revisione annuale altre correzioni tranne quelle che fossero ordinate giudiziariamente. »

(Approvato).

« Art. 19. Coloro che volessero contraddire ad una decisione pronunciata dalla Camera o Tribunale o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali. »

**Senatore Castelli Edoardo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castelli Edoardo.** Nello stesso modo che è detto dalla Camera converrebbe dire altresì o dal Tribunale.

**Presidente.** Questa non sarebbe che una correzione grammaticale.

Chi approva l'art. 19 sorga.

(Approvato).

« Art. 20. In ogni anno le Giunte municipali e le Camere rispettivamente procederanno alla revisione delle liste nel tempo e colle forme indicate agli articoli 15, 17 e 18, ed aggiungeranno ad esse liste coloro che avranno acquistato il diritto di farne parte e coloro che fossero stati antecedentemente omissi o indebitamente cancellati: ne cancelleranno i nomi dei defunti o degli iscritti la cui iscrizione sia stata annullata dall'autorità competente, e ne escluderanno coloro che avranno perdute le qualità richieste o che furono iscritti indebitamente quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata. »

(Approvato).

« Art. 21. Le decisioni di rifiuto d'iscrizione o di esclusione saranno notificate agli interessati non più tardi di giorni cinque dalla loro data.

« La notificazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione o del rifiuto ed essere fatta, senza spesa, per opera degli inservienti del Comune.

(Approvato).

« Art. 22. Si procederà all'elezione in una delle sale

della Camera; ed ove questa non esista, gli elettori si raduneranno nei luoghi indicati dalla Giunta municipale del comune sede della Camera. »

« Non vi sarà che una sola Assemblea qualunque sia il numero degli elettori. »

« Però il Governo potrà con decreto reale determinare diverse sezioni elettorali, allorchè ne riconosca la convenienza. »

Senatore **Di Pollone**. Io proporrei, anche a nome dell'ufficio centrale, di sopprimere le parole *qualunque sia il numero degli elettori*, perchè altrimenti si cadrebbe in una contraddizione, poichè questo secondo inciso dicendo che *non vi sarà che una sola assemblea, qualunque sia il numero degli elettori*, non si potrebbe più ammettere che il Governo con decreto reale possa dividere questi elettori in diverse sezioni.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio**. L'assemblea non è stata presa nel senso materiale nelle disposizioni dell'articolo, e s'intende unico collegio, unica assemblea che si può dividere in più sezioni.

L'emendamento che propone l'onorevole Senatore Di Pollone può contribuire a maggiore chiarezza, io l'accetto; non vi sarà che una sola assemblea, però il Governo potrà con decreto reale, ecc. ecc. rimanendo soppresse le parole *qualunque sia il numero degli elettori*.

**Presidente**. Siccome, secondo il nostro regolamento, la soppressione non si vota astrattivamente, ma si vota sulle parole che si intende di sopprimere, metto ai voti queste parole:

*Qualunque sia il numero degli elettori.*

ed avverto poi quelli i quali intendono di accettare la soppressione che non debbono alzarsi.

Chi vuole ammettere queste parole: *qualunque sia il numero degli elettori*, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Rileggo l'articolo prima di metterlo ai voti.

« Art. 22. Si procederà all'elezione in una delle sale della Camera, ed ove questa non esista, gli elettori si raduneranno nei luoghi indicati dalla Giunta municipale del comune sede della Camera.

« Non vi sarà che una sola Assemblea.

« Però il Governo potrà con decreto reale determinare diverse sezioni elettorali, allorchè ne riconosca la convenienza. »

Chi approva l'intero articolo 22 voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 23. Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffizi elettorali, i poteri del presidente e degli altri componenti gli Uffizi, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge. »

(Approvato).

« Art. 24. L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo squittinio.

« Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

« Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai membri dell'ufficio, ed onnesse al verbale. »

(Approvato).

« Art. 25. Il processo verbale dell'elezione sarà indirizzato al Presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del Tribunale di commercio fra tre giorni dalla sua data.

« La Camera, o in sua vece il Tribunale, nello stesso termine di tre giorni, pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette. »

(Approvato).

« Art. 26. Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso al Tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci.

« Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dal dì della decisione dell'ufficio elettorale.

« Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

« Il Tribunale, scorso quest'ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

« Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d'appello.

« Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali. »

(Approvato).

« Art. 27. Il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che ne' casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge. »

(Approvato)

« Art. 28. Ove l'elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od amministratori nei termini medesimi dell'art. 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro che ebbero più voti ed a parità di voti l'anziano di età. »

« Se l'elezione non è contemporanea, il nuovo eletto rimarrà escluso. »

Senatore **Castelli Edoardo**. La parola *più* mi pare che non esprima abbastanza il concetto; si dovrebbe dire *il maggior numero di voti*.

**Presidente**. Il Senatore Castelli propone che invece di dire nel primo alinea dell'articolo testè letto *più voti*, si dica *il maggior numero di voti*.

Chi approva quest'alinea così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo così modificato, di cui do nuovamente lettura.

« Art. 28. Ove l'elezione cadesse contemporanea-

mente sopra congiunti, affini, soci e amministratori nei termini medesimi dell'art. 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro che ebbero maggior numero di voti, ed a parità di voti l'anziano di età. »

(Approvato).

« Art. 29. Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

In caso di parità di voti avrà la preferenza l'anziano di età.

« In egual modo si procederà per le vacanze che si verificheranno successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilità.

« Chi surrognerà uno uscito di carica innanzi il

tempo di sua uscita regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore. »

(Approvato).

« Art. 30. Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui ch'è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo. »

Essendosi fatto avvertenza che non siamo più in numero ed essendosi verificato d'ufficio di presidenza non essere presenti più di 76 Senatori; io scieglierò l'adunanza.

Invito perciò il Senato a convenire domani alle 2 per la continuazione della discussione di questa legge. Intanto si prepareranno le varianti consentite che dovranno poi essere poste in votazione.

La seduta è sciolta (1 3,4).